

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/04/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di istruttoria e di commissioni di intermediazione creditizia, per la somma complessiva di € 1.295,00, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dall'estinzione al soddisfo e ad € 300,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso invocando la sentenza UBA (sentenza della CGUE C-555/21 Unicredit Bank Austria) al fine di evidenziare il presunto superamento della sentenza Lexitor e sostenere che – in caso di estinzione anticipata di un finanziamento – le soli voci *recurring* debbano essere oggetto di rimborso. Inoltre, la resistente sostiene che contro la rimborsabilità dei costi *up-front* soccorrono i principi dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa. In tal senso, l'intermediario afferma che, qualora tali voci venissero rimborsate, il ricorrente beneficerebbe di prestazioni ottenute durante la fase genetica del contratto, senza sopportarne il relativo costo. Infine, la resistente richiama l'art. 6-bis d.p.r. 180/50 affermando che la norma di specie regoli la materia relativa alle cessioni del quinto e che, in particolare, permetta la distinzione in sede contrattuale degli oneri rimborsabili da quelli non rimborsabili. In conclusione l'intermediario sostiene che i

costi richiesti dal ricorrente abbiano tutti natura *up front* e non sarebbero quindi rimborsabili. Inoltre, aggiunge che le commissioni di intermediazione creditizia non sarebbero in ogni caso ripetibili in quanto provvigioni percepite da un soggetto terzo cui il cliente si è autonomamente rivolto e, pertanto, non rientrando nel costo totale del credito, non possono essere oggetto di rimborso.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2024, in corrispondenza della rata n. 50. In verità il conteggio estintivo non riporta il numero delle rate scadute, tuttavia è possibile ricavare il dato dividendo l'importo delle rate pagate all'emissione di detto documento con il costo della singola rata ($15.500/310 = 50$). La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma,



limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell’ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, tanto le commissioni di intermediazione quanto le spese di istruttoria devono ritenersi *up front* in quanto relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Pertanto, dovranno essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi. Dalle spese di istruttoria vanno tuttavia scorporati gli oneri erariali, pari ad € 16,00, in quanto non rimborsabili.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.



Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 831,79, oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 831,79, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI